



A TUTTE LE STRUTTURE

Data: 10/01/2022

Oggetto: Nota Uil sulle circolari Inps n°2/22 e n°3/22 in merito alle disposizioni introdotte con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) in materia di Naspi e Dis-Coll

Premessa

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) nell'ambito del più vasto riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ha introdotto importanti novità anche in materia di indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll.

Si tratta di modifiche che sono state in più occasioni rivendicate da parte della nostra Organizzazione e che, è bene ricordarlo, sono state solo parzialmente accolte, ridimensionandone gli effetti: in particolare riguardo al c.d. *décalage*, che avremmo preferito partisse solo dal dodicesimo mese, oppure rispetto alla definizione di durate dell'intervento più favorevoli in presenza di carriere discontinue e frammentate, lavoratrici e lavoratori ultracinquantacinquenni e disoccupati residenti nelle aree svantaggiate del mezzogiorno.

Per quanto riguarda la Dis-Coll siamo riusciti ad ottenere risultati importanti come la contribuzione correlata alla prestazione (c.d. figurativa) ed un aumento della durata dell'indennità, mentre non abbiamo ottenuto risposte positive in merito all'automatismo delle prestazioni che rappresenta un traguardo su cui sarà necessario lavorare ancora.

Unica nota stonata rimane l'eccessivo aumento della contribuzione introdotto dal legislatore per finanziare la misura che ha portato a più del raddoppio della vecchia aliquota.

Le novità su Naspi e Dis-Coll sono state oggetto di due specifiche circolari dell'Inps, che vi abbiamo già inviato, con le quali l'Istituto illustra le modifiche e le integrazioni intervenute e detta le prassi amministrative per un corretto utilizzo dei due istituti.

Con questa breve nota riprendiamo gli aspetti più significativi delle modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2022.

Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione Naspi

Il primo degli interventi riguarda l'ampliamento della platea dei possibili beneficiari: infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono destinatari della NASPI anche gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato (Oti) delle *"cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci."*

Questo specifico settore è disciplinato dalla legge 15 giugno 1984, n°240 che attribuisce a queste imprese cooperative sia l'inquadramento nel settore dell'agricoltura che in quello dell'industria o del commercio, a seconda della prevalenza, nell'utilizzo nelle loro attività, di prodotti "propri" (o conferiti da propri soci) o di prodotti reperiti sul mercato.

Più specificatamente le cooperative inquadrate nei settori dell'industria o del commercio sono già tenute al versamento della contribuzione per la Naspi, mentre per le cooperative inquadrate nel settore agricolo, si applicano le disposizioni del settore dell'industria limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ad eccezione della prestazione di disoccupazione, rispetto alla quale resta applicabile la disciplina in materia di disoccupazione agricola.

Ora la modifica apportata dalla legge di Bilancio, a decorrere 1° gennaio 2022, ha esteso la Naspi anche in favore degli operai assunti a tempo indeterminato (Oti) dalle imprese inquadrate nel settore agricolo le quali, a partire dalla stessa data, sono obbligate al versamento della contribuzione di finanziamento della Naspi stessa (1,31+0,30).

Pertanto, dall'anno di competenza 2022 gli Oti non saranno più destinatari dell'indennità di disoccupazione agricola.

Le modifiche intervenute determinano, di fatto, un periodo di transizione durante il quale, ricorrendone le condizioni, lavoratrici e lavoratori di questo settore potranno accedere ancora alla disoccupazione agricola, di competenza dell'anno 2021, presentando la domanda entro il 31 marzo prossimo.

A tale riguardo la circolare, alla quale rimandiamo per ulteriori approfondimenti, fornisce indicazioni ed esempi pratici che chiariscono le casistiche e le modalità di accesso alle indennità.

Per quanto riguarda le ulteriori modifiche introdotte dalla legge di Bilancio sulla Naspi ricordiamo, come accennato in premessa, l'abolizione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, in virtù del quale, a partire dalle domande presentate dal 1° gennaio per l'accesso alla prestazione saranno necessari i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Ricordiamo infine l'intervento sul meccanismo di riduzione della Naspi (c.d. *décalage*): la prevista riduzione, pari al 3% dell'indennità, non partirà più dal primo giorno del quarto mese ma dal sesto mese di fruizione della Naspi. Per le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, alla data di "*presentazione della domanda*", la riduzione dell'indennità partirà invece dal primo giorno dell'ottavo mese.

Al riguardo è utile precisare che il legislatore ha utilizzato, per identificare il momento da cui parte il diritto all'ulteriore slittamento del *décalage* per i destinatari della misura ultracinquantacinquenni, la frase "*che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda*".

Tale indicazione non individua una data certa, stante la possibilità di presentare la domanda di Naspi entro il sessantottesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, che andrà valutata e che rischia di creare problemi all'atto della presentazione delle domande stesse.

Infine, come tutte le modifiche sopra riportate, anche quella relativa al *décalage* ha decorrenza dal 1° gennaio 2022 e pertanto per tutte le cessazioni dal lavoro verificatesi prima di tale data continuerà ad applicarsi la previgente disciplina.

Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL

La legge di Bilancio interviene anche in materia di Dis-Coll con modifiche rilevanti all'istituto che, come anticipato in premessa, sono state oggetto di rivendicazioni della nostra Organizzazione in diverse sedi ed in particolare nel confronto con il Ministro del Lavoro.

Nel dettaglio, come già avvenuto per la Naspi, si porta l'avvio del décalage a partire dal sesto mese, ma soprattutto si porta la durata massima della prestazione a 12 mesi rispetto ai 6 precedentemente previsti.

Si tratta di una novazione importantissima che viene accompagnata anche da un diverso metodo di computo della contribuzione mensile versata infatti, per tutte le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2022, la Dis-Coll sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione (o frazioni di mese) accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro all'evento di cessazione stesso.

Anche nel caso della Dis-Coll la data del 1° gennaio 2022 funge da spartiacque e pertanto tutte le cessazioni intervenute prima di tale data sono disciplinate dalla previgente normativa ed avranno pertanto una durata massima di sei mesi computati al 50% dei mesi di contribuzione versata.

Altra novità che eleva finalmente al rango di vera e propria indennità di disoccupazione la Dis-Coll è il riconoscimento della contribuzione figurativa correlata alla prestazione, che finalmente dopo circa sei anni colma una delle principali lacune del D.Lgs. 22/2015 in tema di ammortizzatori in caso di perdita dell'occupazione.

Per finanziare le nuove misure introdotte, il legislatore ha però imposto un innalzamento della contribuzione molto alto portandolo dallo 0,51%, in precedenza previsto, all'1,31%, parificandolo sostanzialmente a quello previsto per la Naspi, al netto dello 0,30 destinato alla formazione continua.

Si tratta di un aumento a nostro avviso sproporzionato e per il quale non abbiamo trovato riscontro neanche nella relazione tecnica di accompagnamento e che insieme alle altre contribuzioni (IVS, maternità ed altro) porta l'aliquota mensile complessiva al 35,3% che, è bene ricordare, viene pagata per 1/3 (11,8%) dai collaboratori e per i 2/3 (23,5%) dai committenti.

Da ultimo ricordiamo che per la Dis-Coll ci si è riferiti genericamente ai collaboratori per brevità e che sono destinatari della misura, oltre ai collaboratori, anche gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Roma 10 gennaio 2022